SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2311)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 23 giugno 1967 (V. Stampato n. 4011)

d'iniziativa del deputato FUSARO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 luglio 1967

Modifiche agli articoli 8, 9 e 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo capoverso del primo comma dell'articolo 8 della legge 9 marzo 1967, n. 150, è così modificato:

« Gli insegnanti che, entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali, sono assunti nei ruoli dello Stato, sempre che ne facciano domanda e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1967, n. 150, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti abilitati che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei ConLEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vitti nazionali possono ottenere a domanda l'inquadramento nel ruolo dei professori della scuola media dei Convitti nazionali, secondo le norme della presente legge ed in relazione al numero delle cattedre disponibili, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno 4 anni di servizio nelle scuole dei Convitti nazionali, saranno trattenuti in servizio come incaricati e potranno godere dei benefici di cui agli articoli 9 e 10 se nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento ».